Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 6 dicembre — Numero 287

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a)* della tariffa (allegato *A)* del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1670 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 9. « Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale », lire centottantamila (L. 180.000).

In diminuzione:

Cap. n. 52. « Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. », lire centottantamila (L. 180.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1672 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Vista la legge 1° aprile 1915, n. 431, che modifica gli articoli 158 e 172 del Codice di commercio;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1854, che proroga la disposizione dell'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 1° aprile 1915, n. 431, che regola il diritto di recesso dei soci dissenzienti delle Società per azioni in caso di fusione con altre Società o di aumento del capitale sociale, continuerà ad aver vigore fino al 30 aprile 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1686 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 7 e 25 gennaio 1917, nn. 35 e 91; 22 febbraio 1917, n. 261; 26 aprile 1917, n. 696; 16 giugno 1917, n. 979; 5 agosto 1917, n. 1215; 24 febbraio 1918, n. 284, e 28 marzo 1919, n. 454, recanti provvedimenti straordinari per i combustibili nazionali;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587, sul riordinamento del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 ottobre 1919, numero 1794, riguardante il riassetto dei servizi minerari del Ministero per l'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304, che sopprime il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;

Visto il R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 630, che devolve ad un Comitato centrale per l'approvvigionamento e l'assegnazione dei combustibili le attribuzioni ed i poteri esercitati dal Comitato istituito col decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1260;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per la industria ed il commercio, dell'agricoltura e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono restituite al Ministero di agricoltura tutte le attribuzioni già spettanti all'Ispettorato generale delle miniere e alla Direzione generale delle foreste in materia di combustibili nazionali, fossili e vegetali, olî minerali e gas idrocarburati, che furono temporaneamente trasferiti al Commissariato generale per i combustibili nazionali, e sono trasferiti al Ministero stesso tutti i poteri in materia di combustibili nazionali conferiti dal decreto legge 7 gennaio 1917, n. 35, e dai decreti successivi in detta materia.

A decorrere dalla stessa data tutti i servizi, le gestioni, le delegazioni, le lavorazioni e ricerche in materia di combustibili nazionali e l'auto-deposito; ora alle dipendenze del sottosegretario di Stato per la marina mercantile e i combustibili, unitamente al personale che vi si trova addetto alla data del presente decreto, passeranno alle dipendenze del Ministero di agricoltura; e il personale conserverà il trattamento che ora gode fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreti del ministro di agricoltura, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 2.

Le attribuzioni del Comitato istituito con R. decreto 8 aprile 1920, n. 630 resteranno limitate ai combustibili importati dall'estero.

Sono soppressi la Commissione incaricata di accer-

tare la esistenza di carbon fossile istituita con decreto 12 marzo 1918 del Commissario generale per i combustibili nazionali e il Comitato per le ricerche di combustibili fossili istituito con decreto 5 agosto 1920 del Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile e i combustibili, e le relative attribuzioni saranno esercitate dagli organi tecnici e consultivi del Ministero di agricoltura.

Art. 3.

Il Comitato di revisione istituito con R. decreto 3 giugno 1920, n. 1023, modificato con R. decreto 1° agosto 1920, n. 1134, continuerà a funzionare così in materia di combustibili nazionali come sulle altre materie determinate dai detti decreti.

Gli articoli 2 e 4 del predetto R. decreto 3 giugno 1920, n. 1023 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni.

Al Comitato di revisione saranno sottoposte tutte le autorizzazioni di spesa prima della loro esecuzione e i contratti di qualsiasi natura.

I contratti per i quali sia intervenuto il parere favorevole o l'approvazione rispettivamente della Commissione per la derequisizione del naviglio, del Comitato centrale per l'approvvigionamento e l'assegnazione dei combustibili, dei corpi consultivi tecnici del Ministero di agricoltura saranno comunicati al Comitato per il visto, insieme con il primo ordine di pagamento.

Il Comitato informerà il ministro di agricoltura nei riguardi della gestione dei combustibili nazionali e quello dell'industria e commercio (Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile e i combustibili) nei riguardi delle altre gestioni, sull'andamento dell'Amministrazione oltre che con i rilievi per gli atti sottoposti al suo esame, con un rapporto semestrale da comunicarsi in copia al ministro del tesoro.

Il Comitato predetto, per l'esecuzione delle sue attribuzioni, è autorizzato ad aggregarsi, in qualità di segretari, due funzionari, uno per il servizio dei combustibili nazionali, l'altro per gli altri servizi dipendenti dal Sottosegretariato per la marina mercantile e i combustibili, soggetti al controllo del Comitato stesso.

Art. 4.

È istituita una Commissione composta dei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dell'interno, dell'industria e commercio, del lavoro, dei lavori pubblici e del tesoro per studiare e proporre provvedimenti relativi alla gestione dell'auto-deposito centrale dei combustibili nazionali.

La Commissione presenterà le proposte entro due mesi dalla sua costituzione.

I provvedimenti definitivi saranno emanati con decreto del ministro di agricoltura, di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1682 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 590, col quale venne consentita l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari dal ruolo della magistratura della Venezia Giulia e Tridentina e dalla Dalmazia;

Ritenuta la convenienza di corrispondere ai funzionari suddetti le medesime indennità (diete) di missione o di tramutamento che sarebbero loro spettate in base alle norme in materia vigenti nelle nuove Provincie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai funzionari provenienti dal ruolo della magistratura della Venezia Giulia e Tridentina e della Dalmazia, applicati alla Corte di cassazione di Roma ai sensi del Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 590, sono corrisposte, per tale applicazione, le indennità di tramutamento o di missione (diete), stabilite dalle norme in materia vigenti nelle nuove Provincie.

La spesa relativa sarà a carico del cap. 22 del bilancio passivo del Ministero della giustizia, esercizio 1920-921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Art. 4.

Le istruzioni di contabilità per il servizio del chinino di Stato stabilite col R. decreto 21 maggio 1913, n. 230 restano abrogate e sono in loro vece applicati i regolamenti e le istruzioni in vigore per i servizi dei monopoli industriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1700 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1611;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di fare anticipazioni per le forniture di materiale rotabile, accordata all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato col Nostro decreto 7 novembre corrente, n. 1611, è estesa, nei limiti e modi ivi stabiliti, anche alle forniture dei materiali di armamento e di esercizio che verranno determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 2.

Gli atti occorrenti per l'applicazione delle norme che dal Consiglio d'amministrazione verranno fissate in esecuzione del presente e del precedente decreto n. 1611, si intenderanno ad ogni effetto fatti nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* sino al 30 giugno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1683 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge ed il regolamento per l'amministra-

Veduto il R. decreto 13 aprile 1882, n. 811;

Veduto il R. decreto 26 novembre 1896, n. 513, che detta norme uniformi per la gestione degli economi-cassieri delle Amministrazioni centrali;

Veduti i RR. decreti 29 maggio 1898, n. 206, e 3 settembre 1906, n. 537;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al pagamento dei gettoni di presenza, delle indennità di trasferta e al rimborso delle spese di viaggio in favore dei componenti il Consiglio superiore d'istruzione pubblica, la Giunta dello stesso Consiglio e le sue Sezioni, mediante ordinativi tratti su mandati di anticipazione intestati all'economo-cassiere del Ministero dell'istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre che per le spese di cui ai RR. decreti succitati, potranno essere spediti mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero dell'istruzione pubblica sul capitolo per le indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, della Giunta di detto Consiglio e delle Sezioni di Giunta per l'istruzione media e per l'istruzione primaria e popolare.

Art. 2.

La liquidazione dei gettoni, delle indennità e delle diarie di cui all'articolo precedente verrà fatta dal segretario capo del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, il quale firmerà i relativi ordinativi di pagamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1688 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli interni, di concerto col ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle nuove Provincie della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina è concessa amnistia per le contravvenzioni alle quali è applicabile il Codice penale di finanza dell'11 luglio 1835, commesse fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali contravvenzioni, sole o congiunte, non superino il massimo di corone 2000, ora L. 2000, di multa o di sei mesi di pena di arresto. A tale effetto è da considerarsi come multa anche la confisca (caduta in commesso) di merci ed altri oggetti, comminata in luogo della pena del valore su indicato.

Per le pene inflitte in eccedenza ai limiti sopra indicati, sarà accordata la diminuzione fino a concorrenza dei limiti medesimi, a titolo di indulto.

Dal beneficio statuito nei precedenti comma sono esclusi tutti i casi di contrabbando temerario, nonchè le contravvenzioni previste nei paragrafi 311, 314, 318, 456 e 461 del Codice penale su citato e nel paragrafo 77 della legge 19 agosto 1865 B. L. I. n. 75 dell'anno 1866.

Art. 2.

Nei territori di cui all'articolo precedente, sono condonate le multe, le pene di arresto, le pene d'ordine incorse e non scontate fino alla data del presente decreto per infrazioni alle leggi sulle imposte dirette reali e personali.

Salvo quanto è disposto in seguito, dopo la pubblicazione di questo decreto non potranno eseguirsi per il tempo anteriore alla stessa a svantaggio del contribuente cambiamenti di commisurazioni fatte con forza di cosa giudicata; ugualmente non si potranno più avviare per il predetto periodo di tempo pertrattazioni penali in materia di imposte contro il contribuente e il suo mandatario nè contro le persone che hanno preso parte alla sua trattazione o erano obbligate ad una denunzia o alla conferma delle dichiarazioni (fassioni).

Pertrattazioni penali in materia di imposte che sono ancora pendenti al momento della pubblicazione del presente decreto, saranno sospese senza pronunciare una sentenza penale, se l'imputato, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, rettifica, anche a seguito di diffida, le indicazioni della sua dichiarazione in modo conforme alla verità, rispettivamente se presenta la dichiarazione (denuncia, fassione) a lui incombente.

In questi casi sarà solamente prescritta l'imposta suppletoria.

Se è già seguita una sentenza penale dell'autorità di imposta di prima istanza e il colpevole ha interposto il ricorso contro la decisione sulla colpa, e su questo non è stata ancora pronunciata una decisione, dovrà subentrare una mitigazione della pena inflitta qualora il contribuente, anche a seguito di diffida ed entro un termine di 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, rettifichi veracemente le sue indicazioni ritirando il rimedio di legge.

In tali casi l'Amministrazione di finanza dovrà, in via di liquidazione, fissare la pena entro i limiti da una a due volte l'imposta di cui sia stata commessa od occasionata la defraudazione, tenendo conto delle circostanze concrete.

Dichiarazioni, fassioni e denuncie o rettifiche fatte per l'anno consuario 1920 e per gli anni successivi, riguardo all'imposta generale sull'industria, all'imposta sui redditi, all'imposta sulla rendita, all'imposta sui fabbricati e sui sopraprofitti di guerra, come pure le risultanze di eventuali ispezioni di libri eseguite nel corso delle relative pertrattazioni non si potranno utilizzare per avviare commisurazioni suppletorie per gli anni 1920 e seguenti: in ogni caso sono escluse pertrattazioni penali relativamente a qualsiasi imposta pubblica per dichiarazioni, per fatti od omissioni anteriori alla pubblicazione di questo decreto.

Per le commisurazioni in corso e per le commisurazioni suppletorie, in quanto siano effettuabili, può essere fissato al contribuente un nuovo termine per la completazione e la presentazione delle sue dichiarazioni.

Le disposizioni dei precedenti capoversi non si applicano per gli ultimi tre anni avanti all'andata in vigore del presente decreto a favore di quei contribuenti che vengono puniti per un delitto d'imposta commesso dopo la pubblicazione di questo decreto in base al paragrafo 241 alinea 1, 2 o al paragrafo 244 alinea 1, 2 della legge 25 ottobre 1896 B. L. I. n. 220 o in base al paragrafo 11 della patente dell'imposta sui fabbricati 23 febbraio 1820.

Art. 3.

Sono condonate le pene pecuniarie (aumenti, multe, pene d'ordine) incorse e non pagate fino alla data del presente decreto, per infrazioni alle leggi in materia di tasse ed imposte indirette, da punirsi in via amministrativa senza procedura penale.

Il condono non ha luogo se entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno non sia pagata integralmente la tassa o l'imposta dovuta, e non siano inoltre adempiute nello stesso termine, e per quanto è possibile, le formalità prescritte.

Rimangono ferme le proroghe e le rateazioni concesse dalle leggi per il pagamento di tasse o imposte, ma il condono non avrà luogo ove alla scadenza il contribuente manchi al pagamento.

Art. 4.

Per le contravvenzioni alle leggi finanziarie e tributarie del Regno estese alle nuove Provincie, commesse fino alla data del presente decreto, l'amnistia e il condono seguiranno alle condizioni stabilite dal R. decreto 2 settembre 1919, n. 1503, con la modificazione che i termini, i quali, giusta detto decreto, ebbero a scadere al 31 dicembre 1919, si intendono fissati a due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e che dallo stesso giorno incomincierà a decorrere il termine di mesi due per la presentazione delle dichiarazioni e delle rettifiche di dichiarazioni infedeli, già prodotte.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio e industria;

Vista la lettera in data 29 ottobre 1920, con la quale alcuni commercianti di Avellino, facendo rilevare che su 17 consiglieri assegnati alla Camera di commercio e industria di quella città, appena 5 restavano legalmente in carica, essendo gli altri morti o decaduti, sollecitano dal Ministero per l'industria e il commercio provvedimenti perchè la Camera stessa sia posta in condizioni di poter assolvere il proprio compito;

Vista la lettera 25 ottobre 1920 del Ministero per l'industria e il commercio che autorizzava il prefetto

di Avellino ad invitare il comm. Modestino Romagnoli a rassegnare le proprie dimissioni da presidente della Camera di commercio, in seguito ai fatti risultanti a suo carico dalla inchiesta ordinata dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi, e vista la lettera in data 28 dello stesso mese, con la quale il predetto comm. Romagnoli comunica al Regio prefetto di Avellino di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica fin dall'11 ottobre 1920;

Considerato che: per i fatti suesposti, la Camera di commercio e industria di Avellino si trova nella impossibilità di funzionare regolarmente e che le gravi risultanze dell'inchiesta a carico del presidente e la inerzia dimostrata dagli altri membri del Consiglio escludono che la Camera possa funzionare regolarmente con l'attuale Amministrazione, mentre anche per l'imminenza delle elezioni generali camerali non si ravvisa la possibilità di procedere ad elezioni suppletive;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio della Camera di commercio e industria di Avellino è sciolto dalla data del presente decreto, e l'amministrazione camerale è affidata al sig. commendatore avv. Stefano Assettati, capo divisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Con Nostro successivo decreto verrà stabilito il giorno delle elezioni, nonchè quello dell'insediamento del nuovo Consiglio.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 novembre 1916, con la quale il Consiglio provinciale di Cuneo stabiliva di classificare fra le strade di quella Provincia la strada intercomunale che, staccandosi dalla nazionale n. 25 Mondovì-Ormea-Colle di Nava-Oneglia, in piazza San Pietro di Mondovì-Breo, e passando per il Borgo di Carassone di Mondovì va ad allacciarsi, presso la frazione Serra del comune di Briaglia, alla strada provinciale Vicoforte-Briaglia;

Ritenuto che, con la stessa deliberazione si stabiliva di rimandare però la presa in consegna della strada in questione fino a quando i Comuni interessati avessero compiute le opere di sistemazione richieste dall'Ufficio tecnico provinciale;

Che, essendo state poi portate a compimento delle opere, quella Deputazione provinciale, con deliberazione 8 dicembre 1919, stabiliva di addivenire alla detta classificazione;

Che, procedutosi alla pubblicazione di questa deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dalla dichiarazione del segretario generale della Provincia in data del 3 dicembre 1919;

Che l'Ufficio del genio civile di Cuneo, associandosi al parere dato dal predetto Ufficio tecnico provinciale, ha espresso avviso favorevole per la classificazione in parola;

Che la strada di cui si domanda la provincializzazione mette in comunicazione tutta la ricca regione facente capo al comune di Briaglia con Mondovì, importante centro industriale, e con la relativa stazione ferroviaria, da cui si diramano le linee per Cuneo, Bastia, Fossano e Villanova;

Che, pertanto, si devono riconoscere ad essa i caratteri voluti dalla legge organica sui lavori pubblici perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta fra le provinciali di Cuneo la strada che, staccandosi dalla nazionale n. 25 Mondovì-Ormea-Colle di Nava-Oneglia, in piazza San Pietro di Mondovì-Breo, e passando per il Borgo di Carassone di Mondovì, va ad allacciarsi, presso la frazione Serra del comune di Briaglia, alla strada provinciale Vicoforte-Briaglia.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti i decreti Luogotenenziali 3 febbraio 1918, n. 161, 16 maggio 1918, n. 640, 8 giugno 1918, n. 1094;

Visti i Regi decreti-legge 2 novembre 1919, n. 2142, 27 novembre 1919, n. 2349 e 21 marzo 1920, n. 304;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1920 che detta le norme per i concorsi per titoli a sottotenente di porto;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1920 che bandisce un concorso per titoli a quaranta posti di sottotenente di porto e quello 1° maggio 1920 che ne proroga il termine;

Visto il verbale dei lavori compiuti dalla Commissione esaminatrice;

Considerato che i concorrenti sigg. Broiso Guido, Salerno Bernardino, Morabito Giuseppe e Tagliacozzi Domenico sono stati dichiarati fisicamente non idonei dalla Commissione medica costituita presso il Comando della R. Accademia navale di Livorno;

Considerato ancora che i concorrenti sigg. Leonardini Palmiro, Gianotti Giuseppe, Gatti Umberto, Carta Mario, Ottaviano Vincenzo, Rotigliano Edoardo, Ventura Vincenzo, Mercadante Stefano, Amato Michele, Micali Nicolò, Dolci Gisberto, Ravenna Bartolomeo, Ragusa Alfredo, De Paola Vincenzo, Mazzarese Ermenegildo, Fardella Giuseppe, Lo Jacona Umberto, Barbieri Luigi esplicitamente hanno dichiarato, oppure implicitamente, non presentandosi alla visita medica nel termine prescritto, hanno dimostrato di voler rinunciare al posto;

Decreta:

Sono approvate le seguenti due graduatorie definitive dei patentati capitani di lungo corso e dei laureati, vincitori del concorso per titoli a quaranta posti di sottotenente di porto, bandito con decreto Ministeriale del 13 marzo 1920:

a) graduatoria dei capitani di lungo corso:

1. Montalto Gaspare.

b) graduatoria dei laureati:

1. Cossu Carmine, laureato in giurisprudenza.
2. Pignaris Carlo, laureato in giurisprudenza.
3. Loddo Nino, laureato in giurisprudenza.
4. Murgia Massimo, laureato in giurisprudenza.
5. Campailla Alberto, laureato in giurisprudenza.
6. Ceruti Onorato, laureato in giurisprudenza.
7. Pincetti Luigi, laureato in giurisprudenza.
8. Lay Ruggero, laureato in giurisprudenza.
9. Trova Michele, laureato in giurisprudenza.
10. Brigida Carlo, laureato in giurisprudenza.
11. Rubiu Paolo, laureato in giurisprudenza.
12. Miadonna Rocco Francesco, laureato in giurisprudenza.
13. Giorgetti Paolo, laureato in giurisprudenza.
14. Satta Antonio, laureato in giurisprudenza.
15. Magliocchetti Mario, laureato in giurisprudenza.
16. Eller Wainicher Mario, laureato in giurisprudenza.
17. Massimo Giuseppe, laureato in giurisprudenza.
18. Panepinto Giuseppe, laureato in giurisprudenza.
19. Marino Antonio, laureato in ingegneria.
20. Bianchi Luigi, laureato in giurisprudenza.
21. Polizzi Mario, laureato in giurisprudenza.
22. Sica Roberto, laureato in giurisprudenza.
23. Barbaro Forleo Nicola, laureato in giurisprudenza.
24. Pansini Giovanni, laureato in giurisprudenza.
25. Rivelli Amedeo, laureato in giurisprudenza.
26. Paciella Carlo, laureato in giurisprudenza.
27. Vanasco Giuseppe, laureato in giurisprudenza.
28. Aurino Salvatore, laureato in matematica.
29. Paroletti Gustavo, laureato in giurisprudenza.
30. Romiti Sante, laureato in giurisprudenza.
31. Falzone Antonio, laureato in giurisprudenza.
32. Russo Antonino, laureato in giurisprudenza.
33. Amato Antonio, laureato in scienze commerciali.
34. Levante Ernesto, laureato in giurisprudenza.
35. Cammilleri Domenico, laureato in giurisprudenza.
36. Sciacca Mariano, laureato in giurisprudenza.
37. Pelleriti Sante, laureato in giurisprudenza.
38. Crisafulli Giuseppe, laureato in giurisprudenza.
39. Ciotola Mario, laureato in giurisprudenza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 ottobre 1920

Il ministro
ALESSIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 4 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	167 99	Berlino	39 26
Londra	96 44	Vienna	—
Svizzera	432 28	Praga	37 70
Spagna	363 —	New York	27 52
Oro	382 37		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	75.28	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76.78	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Zanetti Antonio, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° agosto stesso e per la durata di altri tre mesi.

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 19 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1920:

Sono accettate, con effetto dal 1° luglio 1920, le dimissioni del signor avv. Privitera Antonio dal posto di segretario nel Ministero.

Con R. decreto del 19 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1920:

Baccaro dott. Alfonso, segretario nell'Amministrazione provinciale scolastica di Bologna, è nominato, in seguito a concorso, segretario nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, a decorrere dal 1° ottobre 1920.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO

di smarrimento di mandato ministeriale.

Ai sensi dell'art. 469 del regolamento di contabilità generale dello Stato si rende noto che è stato smarrito il mandato ministeriale n. 9, capitolo 13, bilancio Ministero finanze, esercizio 1919-920, per L. 2265 a favore della R. zecca.

Chiunque rinvenisse detto titolo, o ne fosse eventualmente detentore, dovrà trasmetterlo a questa Direzione generale per i provvedimenti del caso.

Roma, 4 dicembre 1920.

Per il direttore generale
Cirilli.

Ministero per l'industria e il commercio

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO di attestati per modelli e disegni di fabbrica rilasciati.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	TITOLO DEL MODELLO	Volume e numero	Numero del registro generale
5 novembre 1919	Ganguzza Francesco, a Milano	Modello di fabbrica destinato a contraddistinguere: Attacco per trasmissioni flessibili	volume 29 n. 71	2995
26 dicembre 1919	Kermode Georgine, a Londra	Modello di fabbrica destinato a contraddistinguere: Apparecchio a colonna per la distribuzione di francobolli e per pubblicità. (Già registrato nella Gran Bretagna - Rivendicazione di priorità dal 13 dicembre 1919)	» » 72	3001
13 id. »	Derivry Frères, a Parigi	Modello di fabbrica: Gallo detto « Pic. Pic. Trionphe » per tappi e specialmente per tappi di radiatori di automobili	» » 73	3000
13 id. »	Francesco Pennacchio & C. (Ditta), a Milano	Modello di fabbrica: Armadio	» » 74	3005
13 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Cassettone	» » 75	3006
13 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Letto doppio unito	» » 76	3007
13 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Armadio	» » 77	3008
13 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Cassettone	» » 78	3009
13 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Credenza	» » 79	3010
13 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Contro-credenza	» » 80	3011

Per il direttore: BARATTIERI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 16). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	690985	35 —	Mola Giuseppe fu Clemente, dom. in Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a Mulasso Angela fu Giuseppe, ved. di Galeazzo Luigi, dom. in Lanzo Torinese	Mola Giuseppe fu Clemente, *minore sotto la patria potestà della madre Genta Domenica di Claudio*, ved. di Mola Clemente, dom. in Lanzo Torinese, con usufrutto come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 novembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	739.097 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Fogliatti Francesco di Giovanni Emanuele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino. Per l'usufrutto: Fogliatti Giovanni Emanuele fu Francesco.	L.	77 —
»	739.098 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente. Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	77 —
Cons. 5 % (1917)	82409	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Diano Borello (Porto Maurizio).	»	170 —
»	97230	Intestata come la precedente	»	5 —
»	113082	Intestata come la precedente	»	10 —
3,50 0[0	769272	Intestata come la precedente	»	3 50
Cons. 5 0[0	97257	Visintini Mario fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Visintini Catina fu Domenico, ved. di Visintini Giovanni Battista, dom. a Milano	»	900 —
»	77003	Rodolfi Tomaso di Stefano, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Grosio (Bergamo).		165 —
3,50 0[0	318806 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Strada Ernestina di Ambrogio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano. Per l'usufrutto: Gironi Ernesta fu Domenico, ved. di Strada Carlo Ambrogio.	»	45 50
»	784120	Valentini Vittorio di Bernardo, dom. in Napoli. Vincolata	»	623 —
3,50 0[0 (1902)	35350 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Lauteri Maria fu Angelo. Per la proprietà: Maglioni Maria Ernesta fu Marco, moglie di Mazè de la Roche Paolano, dom. in Andora (Genova).	»	1200 50
Cons. 5 0[0	135789	Marchesani Stefano fu Giacomo, dom. in Folzano, frazione del comune di Brescia	»	165 —
»	135790	Intestata come la precedente	»	210 —
3,50 0[0	163625	Beneficio parrocchiale di Santa Lucia di Medesano (Parma)	»	28 —
»	578870	Beneficio parrocchiale di Santa Lucia in comune di Medesano (Parma)	»	21 —
Cons. 5 0[0	68504	Segù Sergio, Segù Osvaldo, Segù Teresa, Segù Egle fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Gonnari Ines di Siro, vedova di Segù Francesco, domiciliati a Castello d'Agogna (Pavia)		715 —
»	68505			715 —
»	68506			715 —
»	68507			715 —
P. N. 5 0[0	20959	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Bel Prato (Brescia)	»	25 —
3,50 0[0	18080	Eredità di Giovanni Barabino. Vincolata	»	374 50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	117835	Cappella della Madonna di Savona in San Nicola da Tolentino di Roma. Vincolata . . . . L.	52 50
»	750619	Costa Adele Caterina fu Paolo, moglie di Meoli Federico di Sabatino, dom. in Genova. Vincolata . . . . »	84 —
»	438402	Sarri Gaetano di Giovanni, dom. in Patti (Messina) . . . . »	115 50
»	438407	Sarri Antonino di Giovanni, dom. in Patti (Messina) . . . . »	119 —
Cons. 5 0[0 (1917)	25369	Fabbriceria di Fagagna (Udine) per la Chiesa matrice di Santa Maria Assunta in Fagagna . . . . »	135 —
»	25370	Fabbriceria di Fagagna (Udine) per la Chiesa succursale di San Giacomo in Fagagna . . . . »	75 —
»	25371	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Vito, Modesto e Crescenzia, in San Vito di Fagagna (Udine) . . . . »	15 —
»	25372	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Pers, frazione del comune di Majano (Udine) . . . »	10 —
Cons. 5 0[0	382	Toppia Giovanni di Giovanni, domiciliato a Cuneo . . . . »	75 —
3,50 0[0	374273	Azzalli don Francesco di Domenico, domiciliato a Sandolo, frazione del comune di Portomaggiore (Ferrara). Vincolata . »	14 —
»	603044	Chiesa parrocchiale di Sandolo in comune di Portomaggiore (Ferrara) . . . . »	17 50
»	351453	Marrocino Luigi di Giuseppe, domiciliato a Vastogirardi (Campobasso). Vincolata . . . . »	10 50

Roma, 30 settembre 1920. *Il direttore generale*: CAPUTO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 17).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 % »	672130 707351	350 — 700 —	Coletta Mario Felice fu Giuseppe, domic. a Venosa (Potenza)	Coletta Mario Felice fu Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Rapolla Carolina di Felice*, domiciliato a Venosa (Potenza)
Cons. 5 %	127251	3705 —	Bertolini Marcella fu *Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Trevisanato Margherita fu Marco, vedova di Bertolini Luigi, domiciliato in Venezia; con usufrutto vitalizio a Trevisanato Margherita fu Marco, vedova di Bertolini *Luigi*, domiciliata in Venezia	Bertolini Marcella fu *Giulio*, minore, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Trevisanato Margherita fu Marco, vedova di Bertolini Giulio, ecc. come contro
3,50 %	370519	24 50	Perasso *Azzeglia* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Aosta (Torino)	Perasso *Rosalia* di Antonio, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 novembre 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.